

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1222):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ENZO MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 10 aprile 2019.

Assegnato alla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 maggio 2019 con i pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura) e 13^a (Ambiente).

Esaminato dalla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 23 ottobre 2019 e il 3 novembre 2020.

Esaminato in Aula e approvato il 12 gennaio 2021.

Camera dei deputati (atto n. 2858):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 gennaio 2021, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 aprile 2021 e il 9 giugno 2021.

Esaminato in Aula il 25 ottobre 2021 e approvato definitivamente l'11 novembre 2021.

21G00241

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2021.

Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2017 e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/429 e al regolamento (UE) n. 2015/262 ed abroga l'art. 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200;

Visto in particolare, il comma 1 del predetto art. 13, che assegna al Ministero della salute la competenza di gestire e organizzare l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 ed il comma 2, che rinvia all'adozione di un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle procedure tecnico-operative per la gestione ed il funzionamento dell'anagrafe degli equidi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilità degli animali di specie bovina e suina;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e in particolare gli articoli da 108 a 120 in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti, che dettano prescrizioni specifiche anche per l'identificazione e la registrazione degli equini;

Visti in particolare gli articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 2016/429 che definiscono le responsabilità e gli obblighi degli Stati membri riguardo l'istituzione di un sistema per l'identificazione e la registrazione e di una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti, tra cui quelli della specie equina, e la registrazione dei movimenti di tali animali;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive numeri 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive numeri 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) numeri 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;



Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive numeri 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2020/602 della Commissione del 15 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che disciplina il riconoscimento degli enti selezionatori e l'approvazione dei relativi programmi genetici;

Ritenuto necessario ridefinire il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli equini;

Considerato che le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equini nati nell'Unione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/262, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, art. 46, comma 1, lettera b), restano applicabili fino al 27 gennaio 2022;

Considerata la necessità di istituire una base dati informatizzata con i dati relativi alla registrazione e identificazione degli equini detenuti e degli stabilimenti;

Considerato che il sistema di identificazione e registrazione degli equini si avvale della collaborazione di taluni enti selezionatori per fornire informazioni alla banca dati informatizzata e per rilasciare il documento unico di identificazione a vita;

Vista la nota prot. n. 2768 del 16 aprile 2018 con la quale la Federazione italiana sport equestri (FISE) ha manifestato la propria disponibilità, in quanto sezione nazionale della Federazione equestre internazionale (FEI), a «svolgere le funzioni previste dal regolamento 2015/262», ora ricomprese nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;

Ritenuto pertanto opportuno coinvolgere attivamente nel sistema la Federazione italiana sport equestri (FISE) per l'identificazione e registrazione dei cavalli sportivi;

Sentite le associazioni e la FISE a mezzo comunicazione via posta elettronica del 18 dicembre 2019;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sancita nella seduta del 22 settembre 2021 (Rep. atti 176/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto definisce le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, intesa come sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato «sistema I&R», degli equini. Tale sistema si avvale della base dati informatizzata di cui all'art. 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/429, già istituita come banca dati nazionale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, accessibile tramite il portale *internet* dei sistemi informativi veterinari.

2. Il sistema I&R degli equini ha le seguenti finalità:

- a) assicurare l'identificazione e la registrazione degli equini;
- b) garantire la tracciabilità degli equini, anche ai fini della trasmissione di informazioni al consumatore finale;
- c) garantire il supporto per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) n. 2016/429;
- d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
- e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle autorità competenti o alle amministrazioni coinvolte per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali.

3. Il sistema I&R degli equini comprende:

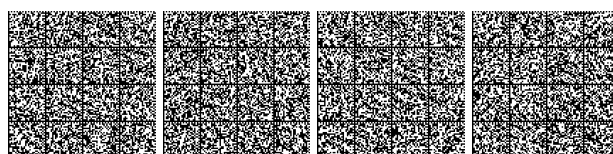
- a) l'applicazione di un mezzo di identificazione che:
 - 1. permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento unico di identificazione a vita e l'equino per il quale è stato rilasciato;
 - 2. dimostri che l'equino è stato oggetto di una procedura di identificazione.
- b) l'attribuzione all'equino del codice unico;
- c) l'emissione di un documento unico di identificazione a vita;
- d) la registrazione nella Banca dati nazionale informatizzata, di seguito denominata «BDN», dei dati previsti dal sistema informativo stesso.

Art. 2.

Definizioni

1. Per la gestione del sistema I&R nazionale degli equini si applicano le seguenti definizioni e quelle di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012, al regolamento (UE) n. 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione, incluso il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. In particolare, ai fini del presente decreto si intende:

- a) equino: come definito all'art. 2, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
- b) equino registrato: come definito all'art. 2, punto 5), lettera a) e lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
- c) equino non registrato: equino diverso dalla lettera b);



d) equino destinato alla produzione di alimenti: equino detenuto allo scopo di produrre alimenti, compreso l'equino destinato alla macellazione di cui all'art. 2, punto 10) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;

e) operatore: come definito all'art. 2, punto 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 che qualora non sia il proprietario dell'equino agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;

f) stabilimento: come definito all'art. 4, punto 27), del regolamento (UE) n. 2016/429;

g) stabilimento di residenza: lo stabilimento in cui l'equino soggiorna per almeno trenta giorni continuativi dal suo ingresso;

h) allevamento: attività di un operatore che alleva uno o più equini in uno stabilimento;

i) stabilimento di ricovero collettivo: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari;

j) trasportatore: un operatore che trasporta equini per proprio conto o per conto terzi;

k) libro genealogico: come definito all'art. 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 2016/1012;

l) macello: come definito nell'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;

m) autorità competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, e le altre amministrazioni secondo gli ambiti di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

n) autorità zootecnica: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, conformemente all'art. 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012;

o) *transponder*: il mezzo di identificazione elettronico quale definito all'art. 2, punto 23), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;

p) codice unico: come definito all'art. 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e costituito da un codice alfanumerico conforme all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;

q) veterinario ufficiale: il veterinario della ASL competente per territorio;

r) veterinario responsabile del trattamento: il veterinario di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) n. 2019/6 responsabile del trattamento di un equino con medicinali, della documentazione di tale trattamento e delle sue conseguenze sullo *status* dell'equino come destinato o non destinato alla produzione di alimenti;

s) organismo di rilascio: l'organismo delegato di cui all'art. 2, punto 25, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, autorizzato conformemente all'art. 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 429/2016 per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita, come indicato nell'allegato A.

t) documento unico di identificazione a vita: come definito all'art. 2, punto 22), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.

Art. 3.

Competenze e responsabilità

1. Sono responsabili del funzionamento del sistema I&R degli equini, ciascuno per i rispettivi ambiti:

a) l'operatore e il trasportatore, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;

b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli equini, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;

c) il responsabile del macello, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;

d) il Centro servizi nazionale, denominato CSN, istituito con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2001 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», per la gestione tecnica della BDN;

e) le autorità competenti delle regioni e delle province autonome per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività delle ASL;

f) gli organismi di rilascio per l'applicazione del sistema I&R per gli equini di loro competenza, compresa l'emissione e la consegna del documento unico di identificazione a vita e per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza;

g) i veterinari liberi professionisti di cui all'art. 4, comma 3, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;

h) i servizi veterinari delle ASL, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;

i) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema I&R degli equini e degli stabilimenti di propria competenza;

j) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale (DG-DISR) in qualità di Autorità zootecnica, conformemente all'art. 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012, per l'autorizzazione degli organismi di rilascio incaricati di identificare gli equini di cui all'art. 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;

k) il Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), per:

1) l'autorizzazione degli organismi di rilascio di cui all'art. 4, comma 1 lettere a) e c), in accordo con quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente decreto;

2) la redazione ed aggiornamento dell'elenco degli organismi di rilascio sul portale *internet* del sistema informativo veterinario ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;

3) l'organizzazione a livello centrale del sistema I&R degli equini e del sistema informativo della BDN;

4) il coordinamento delle attività dei servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo;



2. La DGSAF, le regioni, le province autonome e le ASL, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, programmano in modo coordinato ed in collaborazione con la DGDISR, per gli aspetti di competenza, i controlli ufficiali per la verifica della conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto e dalle relative norme europee.

3. La DGSAF, le regioni, le province autonome, le ASL e la DGDISR svolgono, in maniera coordinata, *audit* ed ispezioni sugli organismi di rilascio, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 e della conformità al presente decreto nello svolgimento dei compiti assegnati per gli aspetti di rispettiva competenza secondo procedure predisposte dalle regioni e dalle ASL. Le informazioni e gli esiti relativi ai controlli effettuati sono registrati in BDN.

4. La DGSAF e la DGDISR, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del precedente comma, sospendono l'attività dell'organismo di rilascio in materia di identificazione e registrazione degli equini in caso di sospetta inadempienza agli obblighi di cui al presente decreto. In caso di conferma di inadempienze ritenute non sanabili, l'autorizzazione degli organismi di rilascio è revocata dalla DGSAF o DGDISR, ciascuno per la propria competenza.

Art. 4.

Soggetti deputati all'identificazione e registrazione degli equini

1. Gli organismi di rilascio deputati all'identificazione e alla registrazione degli equini sono:

a) l'Associazione italiana allevatori (AIA) e le sue articolazioni territoriali per l'identificazione degli equini non registrati;

b) gli enti selezionatori autorizzati alla tenuta di un libro genealogico, ai sensi degli articoli 4 o 12 del regolamento (UE) n. 2016/1012, per l'identificazione degli equini registrati di cui all'art. 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;

c) la Federazione italiana sport equestri - FISE e le sue articolazioni territoriali, per l'identificazione degli equini registrati di cui all'art. 2, punto 5), lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e degli equini non registrati.

2. Ciascun organismo di rilascio di cui al comma 1, lettere a) e c), per essere autorizzato su apposita istanza, deve soddisfare i seguenti criteri:

a) possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti di cui al manuale operativo contenuto nell'allegato A del presente decreto;

b) assicurare che il personale sia in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto;

c) operare con imparzialità ed assenza di conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti previsti dall'allegato A;

d) dotarsi di procedure documentate idonee e garantire un coordinamento efficiente ed efficace con le autorità competenti;

e) collaborare strettamente con l'autorità competente per prevenire e, se del caso, correggere gli eventuali casi di violazione delle prescrizioni del presente decreto.

3. Oltre quanto previsto al comma 1, i veterinari liberi professionisti specificatamente autorizzati, possono essere deputati all'identificazione, alla registrazione e all'emissione del documento unico di identificazione a vita per gli equini non registrati. Ai fini dell'autorizzazione il veterinario libero professionista dichiara di soddisfare i criteri di cui al comma 2 in specifica domanda da presentare alla ASL territorialmente competente sul luogo di residenza, con le modalità riportate in allegato A.

4. Le ASL aggiornano in BDN l'elenco dei veterinari liberi professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad identificare gli equini non registrati.

5. Nel caso in cui il numero dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 non sia sufficiente a garantire l'identificazione e registrazione di tutti gli equini non registrati presenti sul territorio di competenza, le regioni e le province autonome provvedono ad organizzare tramite le ASL l'identificazione, la registrazione e l'emissione del documento unico di identificazione a vita degli equini con spese a carico degli operatori.

6. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e 5 devono provvedere per gli equini di competenza:

a. all'identificazione, registrazione e rilascio del documento di identificazione entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 7, comma 2, lettera d);

b. ai successivi aggiornamenti entro i termini di cui dell'art. 6, commi 3 e 4.

c. all'eventuale rilascio dei duplicati e sostitutivi del documento unico di identificazione a vita entro i termini di cui agli articoli 8 e 9.

d. agli adempimenti di competenza di cui all'art. 15 nei termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 5.

Obblighi dell'operatore in materia di identificazione degli equini

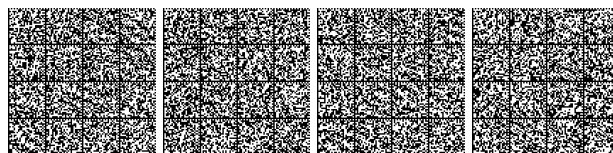
1. L'operatore provvede, con le modalità di cui all'allegato A ed a proprie spese, affinché ciascun equino da esso detenuto sia identificato conformemente all'art. 58 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e all'art. 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 nello stabilimento di nascita:

a) entro dodici mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati;

b) entro sei mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati.

In ogni caso l'identificazione va effettuata prima che l'animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a trenta giorni, tranne nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 21, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.

2. Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei dodici mesi di età non destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi e che lasciano lo stabilimento di nascita solo per il trasporto diretto al



macello, l'operatore può richiedere, contestualmente alla denuncia di nascita di cui al comma 3, l'identificazione semplificata con le modalità descritte nei capitoli 7.2 e 11 dell'Allegato A.

3. Ai fini del comma 1 e del comma 2, l'operatore, direttamente o tramite delegato, entro sessanta giorni dalla nascita dell'equino, presenta la denuncia di nascita secondo le modalità indicate al capitolo 7 dell'Allegato A. L'identificazione e la registrazione nella BDN sono effettuate da uno dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 con le modalità descritte in allegato A.

4. L'operatore è responsabile della veridicità e correttezza dei dati forniti per la identificazione dell'equino, oltre che della custodia del documento unico di identificazione a vita e dell'aggiornamento delle informazioni in BDN e nel documento unico di identificazione a vita nei tempi previsti dal presente decreto.

5. L'operatore garantisce che nessun mezzo di identificazione di cui all'art. 10 sia rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'ASL territorialmente competente, autorizzazione che può essere concessa solo ai sensi dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e se è garantita la tracciabilità dell'animale. La sostituzione autorizzata è registrata dalla ASL in BDN.

6. L'operatore prima di movimentare gli animali detenuti deve compilare, il documento di accompagnamento informatizzato, ovvero la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, utilizzando l'apposita funzionalità della BDN e con le modalità indicate in Allegato A. L'operatore è direttamente responsabile delle dichiarazioni inserite in tale documento necessarie per la movimentazione e per l'ammissione alla macellazione. Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento con le modalità indicate in allegato A.

7. L'operatore deve denunciare alle forze dell'ordine e deve comunicare alla ASL il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli equini detenuti e del documento unico di identificazione a vita entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all'organismo di rilascio competente sull'equino. La ASL o, per gli equini registrati, l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore e, nel caso di ritrovamento, entro sette giorni dall'accertamento dell'identità dell'equino o dal ritrovamento del documento unico di identificazione a vita.

8. L'operatore provvede alla registrazione in BDN della morte dell'equino detenuto, entro sette giorni dall'evento, direttamente o, se si tratta di equino registrato, tramite l'organismo di rilascio di competenza.

9. In caso di morte, smarrimento o furto dell'equino, l'operatore deve consegnare il documento unico di identificazione a vita entro trenta giorni dall'evento, conformemente all'art. 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, alla ASL territorialmente competente oppure, se si tratta di equino registrato, all'or-

ganismo di rilascio di competenza. I documenti consegnati sono invalidati e distrutti, ad eccezione dei casi di smarrimento, di furto e di morte di animali per i quali il documento non è stato rilasciato tramite BDN. In tali eccezioni gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento.

10. L'operatore provvede affinché i seguenti dati contenuti in BDN e nel documento unico di identificazione a vita siano in ogni momento aggiornati e corretti:

a) lo *status* dell'equino come destinato o non destinato alla produzione di alimenti;

b) il codice leggibile del *transponder*;

c) ove applicabile, il marchio di convalida o la licenza, rilasciati conformemente all'art. 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2020/688;

d) le informazioni sulla proprietà.

11. Per il passaggio di proprietà dell'equino, il proprietario cedente, o i proprietari in caso di comproprietà, deve comunicare la vendita o la cessione dell'animale entro sette giorni dall'evento con le modalità definite al capitolo 17 dell'allegato A.

12. L'operatore deve introdurre nel suo stabilimento solo equini identificati ai sensi del presente decreto dai rispettivi proprietari o operatori dello stabilimento di origine.

13. In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi o loro parti in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'art. 24, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o in un impianto di incenerimento a bassa capacità di cui all'allegato III, capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/201, il responsabile dello stabilimento o impianto garantisce la distruzione dei mezzi di identificazione presenti su di essi.

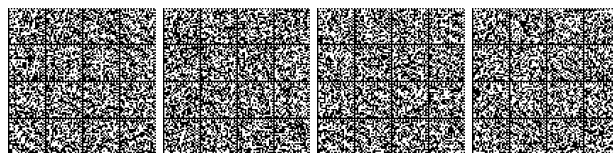
14. L'operatore provvede alla generazione del registro della sua attività in BDN tramite la registrazione nella stessa di tutte le informazioni inerenti agli equini detenuti e agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nell'allegato A. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.

Art. 5 - bis

Obblighi in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori

1. L'operatore dello stabilimento, prima di iniziare la propria attività e per assolvere agli obblighi di cui agli articoli 84 o 96, a seconda dei casi, del regolamento (UE) n. 2016/429, deve assicurare la registrazione o il riconoscimento dello stabilimento stesso. La registrazione o il riconoscimento sono altresì obbligatori per gli operatori che effettuano operazioni di raccolta di animali indipendentemente da uno stabilimento e per i trasportatori.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'operatore richiede, con le modalità di cui all'Allegato A, la registrazione o il riconoscimento in BDN.



3. L'operatore ai sensi del comma 1 deve garantire per le attività e per gli stabilimenti registrati o riconosciuti di cui è responsabile:

a) le comunicazioni e l'acquisizione di autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attività;

b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attività registrate o riconosciute, inserendo le informazioni in BDN entro sette giorni dalle variazioni.

4. La ASL, al fine della registrazione o del riconoscimento in BDN, con le modalità di cui all'allegato A, effettua una valutazione di congruità con i requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico.

Art. 6.

Documento unico di identificazione a vita

1. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, rilasciano il documento unico di identificazione a vita secondo le modalità riportate nell'allegato A e nel rispetto dei tempi prescritti all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 2, lettera d).

2. La DGSAF, sentite la DGDISR, le regioni e le province autonome, può provvedere alla semplificazione e digitalizzazione dell'attività di rilascio del documento unico di identificazione a vita, previa modifica dell'allegato A.

3. A seguito di eventi che rendono necessario l'aggiornamento delle informazioni contenute del documento unico di identificazione a vita, l'operatore, o un suo delegato, provvede alla registrazione in BDN di tali modifiche entro sette giorni dall'evento stesso, ad eccezione dei casi previsti all'art. 12, commi 2 e 3.

4. Se trattasi di equini registrati, l'operatore deve comunicare le modifiche di cui al precedente comma all'organismo di rilascio competente, il quale inserisce le stesse in BDN entro sette giorni dall'evento. In ogni caso le informazioni sullo *status* dell'equino inerenti alla sua destinazione finale devono essere aggiornate entro i termini previsti all'art. 12, commi 2 e 3.

Art. 7.

Rilascio del documento unico di identificazione a vita

1. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, prima del rilascio e per prevenire attività fraudolente, verificano che per l'equino non sia già stato emesso un documento di identificazione. Tali verifiche comprendono:

a) la consultazione della documentazione dell'equino, della BDN e di eventuali ulteriori registri elettronici disponibili;

b) la stima dell'età dell'equino;

c) l'esame dell'equino al fine di individuare eventuali elementi di un'identificazione precedente.

2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, al momento della prima identificazione provvedono a:

a) verificare, per i soli equini registrati e se richiesto dall'ente selezionatore, il certificato di copertura;

b) raccogliere l'eventuale dichiarazione di equino destinato o non destinato alla produzione di alimenti prevista nella Sezione II del documento unico di identificazione a vita di cui al capitolo 10 dell'allegato A;

c) impiantare il *transponder*, secondo le modalità descritte al capitolo 7.1 dell'allegato A;

d) rilasciare il documento di identificazione entro quindici giorni dall'impianto del *transponder* per gli equini non registrati ed entro massimo dodici mesi dalla nascita per gli equini registrati.

Art. 8.

Rilascio del duplicato del documento unico di identificazione a vita

1. Qualora sia possibile stabilire l'identità dell'equino detenuto, gli organismi di rilascio oppure la ASL, a seconda di chi ha emesso il documento originale, emettono il duplicato del documento unico di identificazione a vita nei seguenti casi:

a) il documento di identificazione originale è stato perso ed è possibile stabilire l'identità dell'equino, in particolare mediante il codice trasmesso dal *transponder* o tramite esame del DNA; o

b) l'equino non è stato identificato entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, e art. 15, comma 4; o

c) alcuni dati di identificazione forniti dall'operatore presenti nel documento di identificazione e in BDN non corrispondano all'equino in questione, se è possibile escludere comportamenti fraudolenti.

2. Nei casi di cui al precedente comma, l'organismo di rilascio o la ASL, in seguito alla domanda dell'operatore o su richiesta dell'autorità competente:

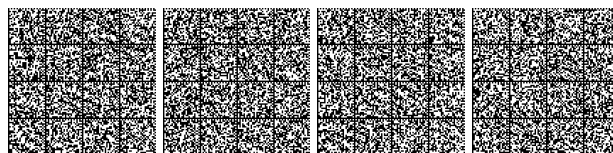
a) applica all'animale, se necessario, il mezzo di identificazione conformemente all'art. 10;

b) rilascia il documento di identificazione contrassegnato come «duplicato del documento unico di identificazione a vita» con un riferimento al codice unico registrato in BDN entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento che ne determina il rilascio;

c) classifica l'equino come non destinato alla produzione di alimenti.

3. Prima del rilascio del duplicato, le informazioni in esso contenute sono registrate in BDN facendo riferimento al codice unico.

4. Se il documento unico di identificazione a vita smarrito è stato rilasciato da un organismo di rilascio che ha cessato l'attività, il duplicato è rilasciato conformemente al comma 2 del presente articolo da un altro organismo di rilascio, competente per l'equino in questione, o dalla ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui è detenuto l'equino.



5. In deroga al comma 2, lettera c), l'autorità competente può decidere di sospendere lo *status* di un equino come animale destinato alla produzione di alimenti per un periodo di sei mesi qualora:

a) l'operatore possa dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata di smarrimento del documento unico di identificazione a vita, che lo *status* di animale destinato alla produzione di alimenti non è stato compromesso da un trattamento medicinale;

b) la denuncia di nascita sia stata presentata dopo il termine di sessanta giorni dalla nascita previsto all'art. 5, comma 3, ma entro i termini di cui all'art. 5, comma 1.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'autorità competente registra tale sospensione in BDN inserendo la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi in BDN e nel duplicato del documento unico di identificazione a vita.

7. Nei casi in cui i dati di identificazione non siano stati registrati correttamente da uno dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, la ASL o l'organismo di rilascio possono emettere un nuovo documento unico di identificazione a vita, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. Il documento errato è recuperato ed invalidato dal soggetto che rilascia il nuovo documento ed entrambe le azioni sono registrate in BDN.

Art. 9.

Rilascio del documento unico di identificazione a vita sostitutivo

1. Qualora non sia possibile stabilire l'identità dell'equino detenuto, gli organismi di rilascio oppure la ASL, a seconda di chi ha emesso il documento originale, emettono il documento unico di identificazione a vita sostitutivo nei seguenti casi:

a) il documento unico di identificazione a vita originale è stato smarrito, l'identità dell'animale non può essere accertata e non vi è alcuna indicazione o prova che un documento di identificazione sia stato rilasciato in precedenza per l'equino;

b) il *transponder* o il documento unico di identificazione a vita è stato rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione della ASL competente sullo stabilimento in cui l'equino è abitualmente detenuto.

2. Nei casi di cui al comma 1, in seguito alla domanda dell'operatore o su iniziativa dell'autorità competente, l'organismo di rilascio o la ASL territorialmente competente sullo stabilimento dove è detenuto l'equino:

a) impianta un *transponder* nell'animale conformemente all'art. 10;

b) rilascia il documento di identificazione in cui è riportata la dicitura «documento unico di identificazione a vita sostitutivo», col riferimento al nuovo codice unico registrato in BDN, entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento che ne determina il rilascio;

c) classifica l'equino come non destinato alla produzione di alimenti.

3. Prima del rilascio del documento sostitutivo, le informazioni in esso contenute sono registrate in BDN facendo riferimento al codice unico.

Art. 10.

Mezzi di identificazione degli equini

1. I mezzi di identificazione apposti sugli equini non possono essere tolti, sostituiti o reimpiantati senza autorizzazione dell'autorità competente, come previsto all'art. 5, comma 5.

2. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'art. 4, al momento della prima identificazione dell'equino, provvedono ad impiantare un *transponder*, di cui all'allegato III, lettera e), del regolamento (UE) n. 2019/2035, con le specifiche tecniche di cui all'allegato I, del regolamento (UE) n. 2021/963, con le modalità descritte nell'allegato A.

3. I metodi alternativi autorizzati dalla DGSAF per l'identificazione degli equini di cui all'art. 5, comma 2, sono le fasce al pastorale di cui all'allegato III, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 2019/2035, con le specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/963.

4. Gli organismi di rilascio e la ASL competente possono richiedere all'operatore di un equino detenuto provvisto di documento unico di identificazione a vita l'identificazione tramite *transponder* ai fini della verifica dell'identità nei casi in cui:

a) il *transponder* precedentemente impiantato e registrato abbia cessato di funzionare;

b) il marchio ereditario o acquisito, che è stato registrato come metodo alternativo di verifica dell'identità, non sia più adeguato a tale scopo;

c) l'autorità competente lo ritenga necessario per garantire la verifica dell'identità.

5. Il soggetto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, che ha effettuato l'identificazione dell'equino, inserisce nel documento unico di identificazione a vita le seguenti informazioni relative al *transponder*:

a) il codice trasmesso dal *transponder* e visualizzato dal lettore dopo l'impianto e, nel caso si rendesse necessaria la modifica di tale codice:

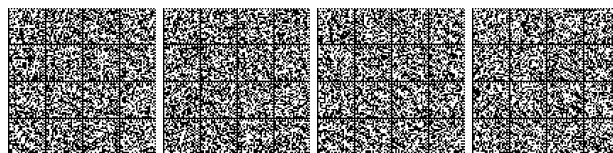
1. un'etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione che la pagina sia poi sigillata; o

2. una stampa di tale codice a barre indicante almeno gli ultimi quindici caratteri del codice trasmesso dal *transponder*;

b) la descrizione grafica del lato in cui è stato effettuato l'impianto del *transponder*, vale a dire il punto in cui il *transponder* è stato impiantato nell'equino ed è stato letto dopo l'impianto;

c) la firma del veterinario che ha effettuato l'identificazione oppure della persona che riporta tali informazioni ai fini del rilascio del documento unico di identificazione a vita.

6. In deroga al comma 5, lettera a), se un equino è munito di un *transponder* impiantato precedentemente alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e non conforme alla norma ISO 11784, in BDN e nel documento unico di identificazione a vita è inserito il nome del fabbricante o del sistema di lettura.



Art. 11.

Banca dati nazionale (BDN)

1. Gli stabilimenti in cui sono detenuti equini sono registrati nel sistema informatizzato BDN, con le modalità di cui al capitolo 4 dell'allegato A.

2. Gli equini nati o detenuti nel territorio nazionale sono registrati nel sistema informatizzato BDN con le modalità di cui all'allegato A e con l'inserimento delle informazioni previste dal sistema informativo.

3. L'allegato A viene aggiornato con provvedimento del direttore generale della DGSAF, in accordo con la DGDISR, le regioni e le province autonome, ogni qual volta ci sia la necessità di conformarlo alle prescrizioni delle normative europee di settore e delle norme nazionali di attuazione.

4. La BDN è alimentata dagli operatori e dai trasportatori direttamente o tramite soggetti esplicitamente delegati.

5. Gli operatori e i trasportatori sono in ogni caso responsabili della veridicità dei dati di competenza comunicati per la registrazione in BDN.

6. Il Ministero della salute assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle autorità competenti è effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

8. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, la DGSAF assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.

9. La DGSAF rende disponibili le informazioni presenti in BDN riferite a un equino per almeno trentacinque anni o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte dell'animale. Decorsi tali termini, le informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio.

Art. 12.

Equini destinati o non destinati alla produzione di alimenti e registrazione dell'impiego di medicinali

1. Un equino è considerato destinato alla macellazione a meno che l'espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita mediante:

a) la dichiarazione irreversibile che l'equino non è destinato alla macellazione, unitamente all'approvazione del soggetto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, che ha rilasciato il documento; o

b) le dichiarazioni dell'operatore e del veterinario responsabile del trattamento, conformemente all'art. 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; o

c) la registrazione in BDN e la dicitura apposta dall'organismo di rilascio o dalla ASL all'atto del rilascio di un duplicato o di un sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.

2. Qualora l'uso di un medicinale non è consentito per un equino destinato alla macellazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/6, se l'animale risulta destinato alla produzione di alimenti il veterinario responsabile del trattamento provvede affinché l'equino, prima della terapia, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, sia dichiarato irreversibilmente non destinato alla produzione di alimenti in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita.

3. Qualora un medicinale contenga sostanze essenziali di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006, se l'animale risulta destinato alla produzione di alimenti il veterinario responsabile del trattamento provvede affinché l'equino, prima della terapia, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, sia dichiarato ai fini della produzione di alimenti in un periodo di attesa di sei mesi in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, aggiornando poi l'informazione inerente alla data dell'ultima somministrazione del medicinale.

4. Nel caso in cui non abbia accesso diretto alla BDN, dopo l'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3 e la firma nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, il veterinario responsabile del trattamento comunica tali misure entro tre giorni dall'evento all'organismo di rilascio o alla ASL che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita, fornendo le informazioni necessarie affinché questi possano aggiornare la BDN entro sette giorni dal trattamento.

5. In caso di indicazione al trattamento con medicinali di cui ai commi 2 e 3 di un equino non identificato, il veterinario responsabile del trattamento, prima della somministrazione, o dopo la stessa qualora l'animale sia in pericolo di vita, comunica il trattamento al soggetto competente alla sua identificazione. Tali animali sono esclusi dalla destinazione alla produzione di alimenti, eccetto gli equini di età inferiore ai termini di cui all'art. 5, comma 1, trattati con medicinali di cui al comma 3. Per questi animali il veterinario responsabile del trattamento comunica il trattamento dell'equino entro sette giorni al soggetto competente alla sua identificazione ai fini dell'applicazione del mezzo di identificazione e del rilascio del

a) documento unico di identificazione a vita, per gli equini di età inferiore a quanto previsto all'art 5 comma 1, con esclusione dalla produzione di alimenti per sei mesi o per l'intera vita dell'animale, a seconda dei casi;

b) duplicato o sostitutivo del documento unico di identificazione a vita, nel caso di equini di età superiore a quanto previsto all'art 5, comma 1, con esclusione irreversibile dalla macellazione.



Art. 13.

Compiti del responsabile del macello

1. Il responsabile del macello assicura l'attuazione delle procedure di cui all'allegato II, sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e provvede, in particolare:

a) alla verifica dell'identificazione degli equini da avviare alla macellazione, inclusa la loro documentazione di scorta e la congruenza delle informazioni presenti sul documento di identificazione con quelle registrate in BDN;

b) alla verifica che l'animale risulti destinato alla produzione di alimenti, controllando le dichiarazioni rese nei documenti di scorta e le informazioni registrate in BDN;

c) al recupero e alla custodia dei mezzi di identificazione sino allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto speciale, ai sensi della normativa vigente in materia;

d) alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione degli animali ammessi alla macellazione e, su disposizione del veterinario ufficiale, alla loro distruzione nel medesimo giorno in cui gli animali sono stati regolarmente macellati.

2. Qualora il *transponder* dell'animale macellato non possa essere recuperato, il veterinario ufficiale dichiara la carcassa o la parte di essa contenente il *transponder* non idonea al consumo umano, conformemente all'art. 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627.

3. Il responsabile del macello provvede affinché gli animali idonei alla macellazione vengano macellati nel rispetto delle prescrizioni di sanità pubblica veterinaria, entro settantadue ore dall'arrivo al macello, siano essi provenienti da stabilimenti nazionali o da un altro Stato, come previsto dall'art. 132 del regolamento (UE) n. 2016/429 e dall'art. 8 del regolamento delegato (UE) n. 2020/688, fatte salve disposizioni più restrittive.

4. Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, le informazioni per ogni equino ivi macellato, con le modalità di cui all'allegato A.

5. La BDN rende disponibile, conformemente alla normativa dell'Unione europea, le informazioni inerenti alla data di macellazione dell'animale e di distruzione del documento di identificazione degli equini regolarmente macellati.

Art. 14.

Trasporto di equini

1. L'operatore e il trasportatore assicurano che l'equino sia sempre accompagnato dal documento unico di identificazione a vita durante ogni spostamento.

2. In deroga al comma 1, non è necessario che il documento unico di identificazione a vita accompagni gli equini:

a) quando sono in stalla o al pascolo e il documento unico di identificazione a vita può essere esibito immediatamente dall'operatore;

b) quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a ventiquattro ore;

1. nelle vicinanze dello stabilimento di residenza dell'equino e il documento unico di identificazione a vita possa essere esibito immediatamente, oppure;

2. durante la transumanza degli equini verso o di ritorno da pascoli estivi registrati, purché i documenti di identificazione possano essere esibiti nello stabilimento di partenza;

c) quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;

d) quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o per una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino, per massimo ventiquattro ore, il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione;

e) quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equini stessi o lo stabilimento in cui sono detenuti.

3. L'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento dell'equino sia reso sempre disponibile il documento di accompagnamento di cui all'art. 5, comma 6, ad esclusione dei casi previsti al comma 2, lettere b) punto 1, e lettere d) ed e).

4. L'equino tenuto in uno stabilimento, o proveniente da uno stabilimento, oggetto di una misura di divieto di cui all'art. 126, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2016/429 non può essere movimentato. Il veterinario ufficiale sospende la validità del documento unico di identificazione a vita ai fini degli spostamenti apponendo una dicitura appropriata.

Art. 15.

*Identificazione e registrazione degli equini
oggetto di scambi ed importazioni*

1. Gli equini provenienti da un altro Stato membro mantengono il codice unico di origine e il documento unico di identificazione a vita rilasciato in conformità alla normativa della Unione europea.

2. L'operatore dello stabilimento d'ingresso di equini provenienti da Stati membri, entro sette giorni dall'arrivo degli ungulati, registra in BDN gli stessi animali con le modalità stabilite in allegato A.

3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli operatori di:

a. equini che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per un periodo non superiore a novanta giorni;

b. stalloni che soggiornano in Italia per la stagione riproduttiva;

c. giumente che soggiornano in Italia ai fini della riproduzione per un periodo non superiore a novanta giorni.

Per gli equini di cui alle lettere a), b) e c), al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana inserisce in BDN l'ingresso di tali animali nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'ingresso con le modalità di cui all'allegato A.



4. L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali provenienti da Paesi terzi provvede, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all'art. 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 e comunque prima che l'animale lasci lo stabilimento, a registrare o identificare ciascun animale ai sensi degli articoli 36 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.

5. Gli equini, dopo l'ingresso da Stati membri o da Paesi terzi, ad eccezione degli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri, restano nello stabilimento di destinazione, eccetto i centri di raccolta, per un periodo di almeno trenta giorni successivi al loro arrivo in tale stabilimento.

6. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 4 gli operatori di equini:

a. che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza;

b. che sono detenuti ai soli fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi per un periodo non superiore a novanta giorni, conformemente all'art. 64, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035. Per questi equini, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana ne inserisce in BDN l'ingresso nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'ingresso con le modalità di cui all'allegato A.

Art. 16.

Deroghe riguardanti l'identificazione di determinati equini

1. Gli equini detenuti appartenenti a popolazioni che vivono allo stato semiselvatico possono avvalersi della deroga all'identificazione se l'autorità competente verifica i requisiti di cui all'art. 60 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e all'art. 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.

2. Le autorità competenti delle regioni e delle province autonome devono definire le popolazioni di equini di cui al comma 1 presenti sul proprio territorio e comunicarne le informazioni, complete dei dati geografici di ciascuna zona, alla DGSAF entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Possono usufruire della deroga esclusivamente le popolazioni di equini e le zone indicate in uno specifico elenco informatizzato che la DGSAF rende disponibile al pubblico ed alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 60, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, sul portale dei sistemi informativi veterinari, in base alle informazioni ricevute e costantemente aggiornate dalle regioni e province autonome.

4. Gli equini appartenenti alle popolazioni presenti nell'elenco di cui al comma 3 sono in ogni caso identificati ai sensi dell'art. 60 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 prima di:

a. lasciare la popolazione, tranne in caso di trasferimento sotto la supervisione ufficiale da una determinata popolazione autorizzata a un'altra;

b. essere tenuti in cattività per uso domestico, anche se nella stessa zona indicata nell'elenco di cui al comma 3.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministero della salute 29 dicembre 2009 concernente «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, della legge 1° agosto 2003, n. 200)» e il decreto del Ministero della salute 26 settembre 2011 concernente «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi» sono abrogati.

2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. In caso di violazioni al presente decreto, sino a nuove disposizioni nazionali previste dall'art. 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni sanzionatorie previste dal decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, oltre che le misure previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625 e le disposizioni del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27.

4. Ai costi delle prestazioni della ASL effettuate su domanda dell'operatore si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

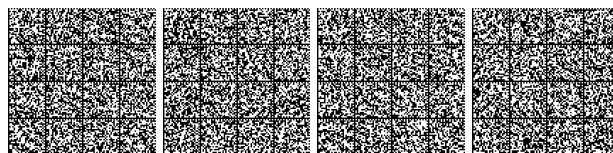
Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2825



Allegato A - Manuale operativo per la gestione della anagrafe, sistema I&R, degli equini

Sommario

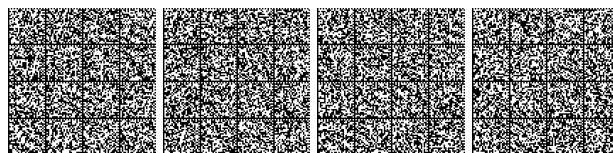
1 Obiettivo	
2 Gestione ed alimentazione della BDN.....	
2.1 Delega ad operare in BDN.....	
3 Consultazione della BDN	
4 Registrazione degli stabilimenti e degli operatori	
5. Consolidamento situazione esistente	
6. Soggetti deputati alla identificazione.....	
7. Denuncia di nascita.....	
7.1 Identificazione degli equini	
7.2 Identificazione semplificata di puledri destinati direttamente al macello	
8 Identificazione e registrazione del codice unico.....	
8.1 Mezzi di identificazione degli equini.....	
8.2 Fornitori di mezzi di identificazione.....	
8.3 Lettori di transponder (Transceiver).....	
8.4 Codice unico	
9 Richiesta di assegnazione dei mezzi di identificazione	
10 Rilascio del documento unico di identificazione a vita	
11 Rilascio del documento unico di identificazione a vita in caso di registrazioni non conformi perché effettuate in ritardo	
12 Registrazione in BDN di equini identificati con il solo documento unico di identificazione a vita	
13 Registrazione in BDN di capi oggetto di scambio tra paesi membri.....	
14 Registrazione in BDN di equini provenienti o destinati a Paesi terzi.....	
15 Azioni in caso di illeggibilità del transponder elettronico.....	
16. Movimentazione dei capi	16.1
Movimentazione sul territorio italiano di equini provenienti da Stati membri e Paesi terzi	
17 Passaggio di proprietà di un equino	
18 Movimentazione verso macello e macellazione dell'equino	
18.1 Movimento in uscita verso macello	
18.2 Macellazione dell'equino	
19 Morte dell'equino	
20 Comunicazione furto, smarrimento e ritrovamento di equini e adempimenti successivi	
21 Comunicazione furto/smarrimento e ritrovamento del documento di identificazione	
21.1 Furto o smarrimento	
21.1 Ritrovamento del documento unico di identificazione a vita	



22. Registrazione dell'impiego di medicinali e delle conseguenze sullo status di equino destinato o non destinato alla produzione di alimenti
- 23 Modulistica.....

Definizioni e Acronimi

Sistema I&R	Sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali
DGSAF	Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario – Ministero della Salute
CSN	Centro Servizi Nazionale, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
VETINFO	Portale internet https://www.vetinfo.it in cui è presente la BDN ed altri Sistemi Informativi nazionale di Sanità Veterinaria
BDN	Banca Dati Nazionale
ICA	Informazioni sulla Catena Alimentare
S.Inte.S.I.S.	Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni
CSN	Centro Servizi Nazionale, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
SUAP	Sportello Unico delle Attività Produttive dei comuni
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
Documento di accompagnamento	Documento di provenienza e destinazione informatizzato di cui al DM 28 giugno 2016 ed agli articoli 105 (1, c), 110 (1, c) e 186 (1, b) del regolamento (UE) 2016/429 corrispondente al c.d "modello 4"
Evento	Nascita, furto, smarrimento, ritrovamento, movimentazioni, passaggio di proprietà, macellazione, morte
ASL	I Servizi Veterinari della ASL competente sul territorio
Equino registrato ex art. 2, punto 5 lett. a) del reg.2021/963	Equino di razza pura iscritto o idoneo ad essere iscritto in libro genealogico a cura dei competenti enti selezionatori
Equino registrato ex art. 2, punto 5 lett. b) del reg.2021/963	Equino registrato utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri, incluso il cavallo atleta di cui al d.lv. 36/2021, art. 2 comma 1 lettera "g"



1 Obiettivo

Il presente manuale operativo è finalizzato alla definizione delle procedure per la gestione del sistema I&R nazionale degli equini.

La BDN costituisce la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429. Il suo aggiornamento ha valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi.

La gestione tecnica della BDN del Ministero della salute è affidata al CSN, istituito con Decreto del Ministero della Sanità 2 marzo 2001 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

2 Gestione ed alimentazione della BDN

La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema I&R degli stabilimenti, degli operatori e degli equini.

L'accesso alla BDN è effettuato attraverso gli applicativi web disponibili nell'area riservata di vetinfo ed è garantito a tutti i soggetti che possono operare in BDN. Ciascun utente è configurato per gestire le competenze e l'operatività proprie del ruolo o profilo ad esso assegnato. Le operazioni di inserimento ed aggiornamento dei dati sono consentite agli utenti che ne hanno diritto previo l'utilizzo esclusivo di metodi di autenticazione conformi alla normativa vigente e previsti dal CAD.

Le procedure per richiedere un account sono disponibili su vetinfo.

La BDN prevede specifici ruoli o profili operativi a ciascuno dei quali sono associate specifiche funzionalità nei diversi applicativi web per la gestione dei dati.

Fermo restando la necessità degli utenti di garantirne l'alimentazione in tempo reale e con la qualità e sicurezza dei dati, la BDN consente l'interoperabilità con sistemi informativi esterni alla stessa attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, basata sui servizi web le cui modalità di utilizzo sono disponibili in apposita sezione di vetinfo.

Per tutti gli enti autorizzati, la BDN espone i servizi web necessari per ottenere gli estremi anagrafici e la tracciabilità degli eventi del singolo equino e l'insieme dei controlli effettuati dalle autorità competenti sugli stabilimenti che detengono equini, sui macelli, nonché sugli equini stessi.

Il CSN pubblica su vetinfo l'elenco dei codici di errore gestiti dall'applicativo web e dai servizi web esposti, oltre che il messaggio di errore allegato a ciascun codice.

Il CSN assicura l'assistenza tecnica per gli utenti attraverso la disponibilità di un help-desk e indirizzi dedicati di posta elettronica, oltre che con attività di formazione.

2.1 Delega ad operare in BDN

L'operatore e il responsabile del macello operano in BDN, per la registrazione degli eventi di propria competenza, direttamente o tramite un soggetto delegato.

Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione o un soggetto privato (delegato generico).

In base a specifica regolamentazione regionale abbia accettato formalmente la delega, anche la ASL può essere delegata dall'operatore.

Il delegante comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi ai fini della loro registrazione in BDN, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità di riferimento.



Il conferimento della delega deve avvenire nel rispetto della pertinente normativa, pertanto la successiva registrazione della delega nella BDN non costituisce atto formale di conferimento della stessa.

Il soggetto delegato registra l'acquisizione della delega per ogni attività dello stabilimento o macello utilizzando le specifiche funzioni dell'applicativo web, secondo l'operatività descritta negli specifici manuali utente disponibili in vetinfo.

La delega per ciascuna attività o macello è unica, ossia non è possibile associare più soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa attività o macello.

Per consentire la variazione del delegato di un'attività o macello, è necessario registrare la revoca della delega precedente, operazione che può essere effettuata dal delegato revocato, dal delegante (operatore o responsabile del macello) o dalla ASL. Salvo diverso accordo tra le parti, prima di registrare la revoca in BDN il delegato che ha disdetto il contratto di delega garantisce 15 giorni di preavviso all'operatore.

Poiché le attività di registrazione legate a motivi sanitari sono prioritarie, la ASL ha facoltà di operare sugli stabilimenti di competenza in qualsiasi momento, anche in presenza di altri delegati.

3 Consultazione della BDN

Possono accedere alle informazioni contenute in BDN tutti i soggetti che ne hanno diritto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e della regolamentazione in materia.

Tramite la sezione "statistiche" di vetinfo" la DGSAF garantisce la libera consultazione dei dati aggregati presenti in BDN per ciascun territorio e per data, inerenti al numero di stabilimenti, di allevamenti, di animali e ad ulteriori informazioni sul patrimonio zootecnico nazionale. Tali dati sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l'identificazione diretta delle attività degli stabilimenti. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, la DGSAF assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli organismi competenti che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di richiesta valutata in base a specifica regolamentazione pubblicata dalla DGSAF sul portale internet del ministero della salute.

Ai soggetti abilitati dalla DGSAF alla consultazione di dati di dettaglio presenti in BDN, il CSN fornirà i dati di competenza oppure, compatibilmente al tipo di nulla osta ministeriale e all'esistenza di un ruolo applicativo corrispondente alla tipologia del richiedente, le credenziali di accesso in sola lettura ai dati degli stabilimenti ed attività oggetto di autorizzazione.

4 Registrazione degli stabilimenti e degli operatori

L'operatore, prima dell'inizio dell'attività, richiede la registrazione dello stabilimento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429, o il riconoscimento ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/429, attraverso il SUAP competente per territorio, ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Il SUAP, in quanto soggetto unico responsabile, ricevuta la comunicazione e fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni necessarie, ne cura la trasmissione a tutti gli Enti interessati, ivi compresi i servizi veterinari dei dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio. Nel caso non siano disponibili le funzionalità del SUAP, le regioni e province autonome possono stabilire altre modalità per la comunicazione dell'operatore ai servizi veterinari dell'inizio di attività,



oltre che di aggiornamento delle informazioni delle attività registrate e riconosciute, conformi alle norme nazionali e dell'Unione europea in materia di sanità e benessere animale.

Ricevuta la comunicazione dal SUAP, la ASL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione che comprende anche la planimetria e la relazione tecnica. Se i dati della documentazione sono congruenti con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale, la ASL registra in BDN lo stabilimento e la relativa attività.

La verifica in loco è sempre prevista per il riconoscimento di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/429.

Per la registrazione di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429, fermo restando la gestione di misure sanitarie territoriali e i casi di incongruenze documentali, non vi è obbligo di verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASL prima della registrazione. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che l'ASL lo ritenga opportuno.

La registrazione in BDN non costituisce atto autorizzativo, ma assolve alla richiesta pervenuta tramite il SUAP. L'operatore può stampare direttamente da BDN l'attestato di registrazione, con stampa dell'anagrafica riportante la data di registrazione e l'eventuale data di sospensione o cessazione attività.

L'operatore è direttamente responsabile del rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente per l'avvio e la prosecuzione delle attività previste dal decreto, incluse le eventuali acquisizioni di licenze particolari di cui alla normativa nazionale vigente. L'operatore non può introdurre animali e materiale germinale nello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN.

Ciascuno stabilimento viene identificato dal codice aziendale, di cui la BDN assicura l'univocità tra quelli presenti in essa.

Qualora lo stabilimento richiedente sia già stato codificato nell'ambito degli stabilimenti di altre specie, esso viene identificato con lo stesso codice già assegnato.

Nell'ambito dello stabilimento inserito in BDN, sono registrati gli allevamenti e altre attività svolte in esso dall'operatore.

Ciascun allevamento o altra tipologia di attività sono identificati con un numero di registrazione o di riconoscimento unico di cui all'articolo 2, punto 15) e 16), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, generato dalla BDN e direttamente riferibile all'identificativo fiscale dell'operatore, al codice aziendale dello stabilimento in cui si svolge l'attività e alla specie degli animali detenuti.

Le indicazioni tecniche di registrazione delle informazioni in BDN per le diverse tipologie di stabilimento sono rese disponibili dal Ministero della salute in specifiche sezioni di vetinfo.

L'operatore di uno stabilimento in cui sono detenuti equini deve comunicare alla ASL territorialmente competente qualunque variazione dei dati propri o relativi allo stabilimento, allevamento o altra tipologia di attività entro 7 giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c).

L'operatore dello stabilimento di ricovero collettivo, quali maneggio, scuderia, centro ippico e ippodromi, è il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti in un determinato periodo nello stabilimento. Per ognuno degli equini detenuti deve registrare in BDN il proprietario (o proprietari in caso di comproprietà di uno stesso equino), le movimentazioni, gli altri eventi e le altre informazioni previste dal sistema informativo della BDN.

I referenti incaricati di comuni, province, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane



- a. accedono alla BDN per visualizzare le informazioni relative agli stabilimenti presenti nel territorio di competenza e per verificare il rispetto delle norme da loro emanate;
- b. trasmettono alla ASL competente le informazioni sui provvedimenti applicati in caso di mancato rispetto delle norme di propria competenza sugli stabilimenti.

5. Consolidamento situazione esistente

L'operatore, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, al fine di garantire l'allineamento della BDN, deve verificare e aggiornare i dati registrati in BDN per il proprio stabilimento e gli equini detenuti.

Tra le informazioni da verificare ed aggiornare per gli equini detenuti sono comprese quelle relative agli eventi quali nascite, passaggi di proprietà, furti, smarrimenti, ritrovamenti, movimentazioni, macellazioni, morti.

In caso di violazioni alla normativa, potranno essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente

Allo scadere del periodo di consolidamento, sulla base delle informazioni dichiarate, che devono essere supportate da specifica documentazione o da apposita autocertificazione resa nei termini di legge, il CSN, quale gestore della BDN, consolida le informazioni contenute nella BDN che assumono carattere di ufficialità.

6. Soggetti deputati alla identificazione

I soggetti abilitati all'identificazione e registrazione degli equini sono quelli previsti all'articolo 4. In particolare:

- ◆ Gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 sono identificati e registrati dagli Enti selezionatori di competenza, ciascuno per il proprio libro genealogico.
- ◆ Gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 sono identificati e registrati dalla Federazione Italiana Sport Equestri – FISE.
- ◆ Gli equini non registrati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono identificati e registrati da un veterinario:
 - dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e le sue articolazioni territoriali;
 - della Federazione Italiana Sport Equestri – FISE;
 - libero professionista autorizzato dalla ASL ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

Le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 4 comma 2, devono essere presentate dagli organismi di rilascio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto alla DGSAF tramite comunicazione ufficiale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, le regioni e le province autonome provvedono, tramite le ASL, ad organizzare l'identificazione e registrazione degli equini e l'emissione del documento unico di identificazione a vita qualora non siano presenti sul territorio organismi di rilascio di cui all'articolo 4, comma 1, o veterinari liberi professionisti autorizzati di cui all'articolo 4, comma 3.

Per l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, i veterinari liberi professionisti presentano specifica domanda alla ASL di loro residenza in cui si impegnano a rispettare i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, le procedure descritte nel decreto e nel manuale per l'identificazione e registrazione degli equini, il rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 4, comma 6.



La ASL che riceve la domanda, fatte le opportune valutazioni, rilascia al veterinario libero professionista l'autorizzazione con assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo sull'attività che può essere svolta su tutto il territorio nazionale.

In caso di segnalazioni di comprovate inadempienze agli obblighi sottoscritti con la richiesta di autorizzazione, la ASL revoca l'autorizzazione.

L'autorizzazione del veterinario libero professionista è limitata alle attività legate alla prima identificazione, registrazione ed emissione del documento unico di identificazione a vita. Per le attività successive, come annullamento del documento, emissione di duplicati, sostitutivi o nuovi documenti ed altre attività in BDN e sui documenti unici di identificazione a vita, l'operatore dell'equino identificato dal veterinario libero professionista deve rivolgersi alla ASL territorialmente competente.

Le ASL aggiornano in BDN l'elenco dei veterinari liberi professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione a identificare gli equini non registrati. In tale elenco sono riportati: gli estremi anagrafici e di contatto (telefonico e di posta elettronica) del medico veterinario, oltre che la provincia e il numero di iscrizione all'ordine dei medici veterinari; la ASL che ha rilasciato l'autorizzazione con la data di rilascio della stessa e della sua eventuale revoca.

7. Denuncia di nascita

L'operatore presenta la denuncia di nascita di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto in BDN, utilizzando le apposite funzionalità, entro 60 giorni dalla nascita di ciascun equino.

Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la denuncia di nascita sia trasmessa direttamente agli stessi, che provvederanno ad inserirla in BDN entro il termine di 60 giorni dalla nascita.

La denuncia di nascita costituisce domanda di identificazione dell'equino ed è resa disponibile dalla BDN al soggetto deputato all'identificazione, registrazione ed emissione del documento unico di identificazione a vita, secondo le rispettive competenze.

- ◆ La denuncia di nascita di un equino registrato di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 è resa disponibile dalla BDN per l'ente selezionatore competente, a meno che quest'ultimo non la trasmetta direttamente in BDN.
- ◆ La denuncia di nascita di un equino registrato di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 è resa disponibile dalla BDN per la FISE.
- ◆ Per gli equini non registrati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in sede di registrazione della denuncia di nascita e di domanda di identificazione, l'operatore richiede nella denuncia di nascita che l'identificazione avvenga ad opera di un medico veterinario:
 - dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e le sue articolazioni territoriali;
oppure
 - della Federazione Italiana Sport Equestri – FISE;
oppure
 - libero professionista autorizzato dalla ASL ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

All'atto della denuncia di nascita, e comunque prima dell'emissione del documento unico di identificazione a vita, per i soli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 e se richiesto dall'ente selezionatore, l'operatore è tenuto a presentare il certificato di copertura previsto dal regolamento (UE) 1012/2016.



7.1 Identificazione degli equini

L'identificazione degli equini è effettuata entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 1, tramite l'impianto di un transponder ad opera di un medico veterinario. L'impianto del transponder deve essere praticato da un medico veterinario per via parenterale ed in condizioni asettiche sul lato sinistro del terzo medio del collo, tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a livello dell'area del legamento nucale, con modalità tali da non compromettere il benessere dell'animale.

Dopo l'impianto del transponder, il medico veterinario completa la registrazione dell'equino nella BDN inserendo il codice del transponder e tutte le informazioni richieste dal sistema ai fini della generazione del documento unico di identificazione a vita.

7.2 Identificazione semplificata di puledri destinati direttamente al macello

L'operatore, contestualmente alla denuncia di nascita, registra in BDN la richiesta di identificazione semplificata degli equini di cui all'articolo 5, comma 2, completa delle informazioni richieste.

L'operatore entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, applica all'equino la fascia al pastorale di cui all'articolo 10, comma 3, e inserisce in BDN le informazioni necessarie per il rilascio, previa validazione della ASL competente, del certificato di identificazione semplificato.

Il certificato di identificazione semplificato dell'equino generato dalla BDN è contrassegnato dall'identificativo riportato sulla fascia al pastorale.

Ogni eventuale aggiornamento in BDN dei dati dell'equino aggiorna automaticamente il certificato di identificazione semplificato in BDN. Tramite il codice riportato sulla fascia al pastorale è possibile visualizzare le informazioni presenti in BDN per un determinato certificato.

8 Identificazione e registrazione del codice unico

8.1 Mezzi di identificazione degli equini

I mezzi di identificazione che la DGSAF autorizza per gli equini sono:

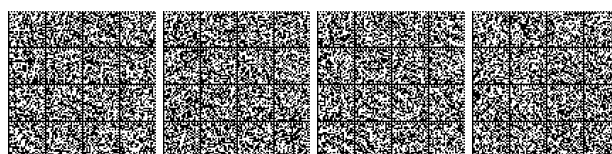
- ◆ il transponder iniettabile, di cui alla lettera e) dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- ◆ le fasce al pastorale, di cui alle lettere b) ed f) dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035, per i soli equini di cui all'articolo 5, comma 2

Tali mezzi di identificazione devono essere conformi all'allegato I, parte 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 e devono indicare:

- ◆ un codice paese di tre caratteri compatibile con la norma ISO-3166 (per l'Italia ITA o 380);
- ◆ un codice numerico individuale dell'animale di dodici caratteri.

Tutti i mezzi di identificazione autorizzati per gli equini devono essere:

- ◆ non riutilizzabili;
- ◆ di materiale non degradabile;
- ◆ a prova di manomissione;
- ◆ di facile lettura per tutta la vita degli equini;
- ◆ concepiti in modo da rimanere apposti in modo sicuro sugli equini senza essere dannosi per loro;
- ◆ facilmente rimuovibili dalla catena alimentare.



8.2 Fornitori di mezzi di identificazione

I soggetti interessati ad operare come fornitori di mezzi di identificazione per gli equini inviano apposita richiesta alla DGSAF allegando la prevista documentazione, comprendente la scheda tecnica dei mezzi di identificazione per cui si vuole essere autorizzati e la certificazione ICAR. In seguito all'approvazione dell'ufficio competente della DGSAF, il CSN provvede alla registrazione e configurazione del fornitore di mezzi di identificazione in BDN.

I produttori di mezzi di identificazione devono garantire la conformità ai requisiti previsti e l'univocità dei codici riportati sugli stessi.

8.3 Lettori di transponder (Transceiver)

I mezzi elettronici di identificazione devono essere transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B e devono essere:

- conformi alle norme ISO 11784 e 11785.
- leggibili da dispositivi di lettura conformi alla norma ISO 11785
- capaci di leggere transponder HDX e FDX-B alla distanza minima di lettura di 15 centimetri.

8.4 Codice unico

A ciascun equino, compresi quelli destinati a essere macellati entro 12 mesi di vita, al momento della prima identificazione e registrazione in BDN, viene attribuito il codice unico, definito all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963. Esso è un codice alfanumerico di 15 caratteri che identifica univocamente l'equino, compatibile con il sistema di codifica dell'UELN, composto da:

- ◆ il codice assegnato alla base dati informatizzata o alle basi dati degli organismi di rilascio, comprendente:
 - tre caratteri per il codice numerico ISO 3166 del paese (380 per l'Italia),
 - tre caratteri alfanumerici per la base dati.
- ◆ un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equino.

L'assegnazione del codice unico avviene automaticamente a completamento della procedura di registrazione in BDN.

Per gli equini registrati (cavallo di razza o atleta) il codice viene trasmesso in BDN dagli organismi di rilascio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c). Ai fini dell'acquisizione del codice e del completamento della procedura di registrazione, la BDN verifica la correttezza e l'univocità del codice.

Per gli equidi non registrati (cavallo comune) l'assegnazione del codice unico avviene automaticamente a completamento della procedura di registrazione in BDN.

9 Richiesta di assegnazione dei mezzi di identificazione

Gli organismi di rilascio, i veterinari liberi professionisti e le ASL richiedono tramite l'apposita funzionalità della BDN l'assegnazione di un determinato quantitativo di mezzi di identificazione rapportato al fabbisogno annuale. Dopo l'accettazione della richiesta da parte del fornitore indicato e la validazione della ASL competente, il sistema informatizzato genera le serie numeriche e le notifica alle ditte fornitrici tramite il meccanismo dei download dei file nella sezione dedicata. I fornitori producono i mezzi di identificazione, registrano in BDN per ciascun ordinativo l'elenco dei mezzi di



identificazione prodotti e li inviano agli organismi di rilascio, ai veterinari liberi professionisti e alle ASL.

Per effettuare l'identificazione semplificata degli equini di cui all'articolo 5, comma 2, l'operatore, scelta una determinata ditta fornitrice, tramite BDN richiede un numero di fasce al pastorale. La richiesta, se convalidata dalla ASL consente la generazione delle serie numeriche che sono rese disponibili alla ditta fornitrice prescelta, la quale provvede a programmare le fasce e a inviarle all'operatore.

10 Rilascio del documento unico di identificazione a vita

Dopo l'identificazione e la registrazione in BDN dell'equino con l'inserimento dei dati necessari, la BDN genera il documento unico di identificazione a vita riportante il numero del transponder impiantato, il codice unico dell'equino e le altre informazioni pertinenti. Il documento unico di identificazione a vita rappresenta l'esatta riproduzione delle informazioni presenti in BDN e potrà essere visualizzato anche digitalmente attraverso l'utilizzo di uno specifico codice-QR.

Per gli equini di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 gli organismi di rilascio emettono un documento unico di identificazione a vita che rappresenta l'esatta riproduzione delle informazioni che sono storicizzate e mantenute aggiornate in BDN con l'aggiunta della sezione V che contiene le informazioni zootecniche presenti nelle proprie banche dati.

Ogni eventuale modifica dei dati di pertinenza dell'equino deve essere aggiornata in BDN.

La modifica in BDN delle informazioni pertinenti contenute nel documento unico di identificazione a vita, compresa l'eventuale dichiarazione di esclusione dell'equino dalla produzione di alimenti, è effettuata, entro i tempi previsti dal presente decreto:

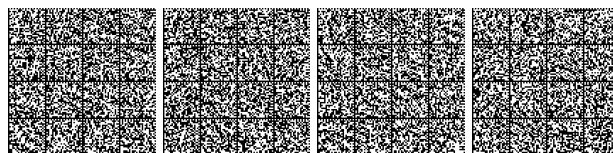
- dall'operatore per gli equini non registrati;
- dall'organismo di rilascio competente per gli equini registrati.

L'aggiornamento delle informazioni sul documento unico di identificazione a vita successivamente alla sua emissione viene effettuata nei tempi di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, tramite l'apposita funzionalità in BDN che consente anche di riprodurre una etichetta per aggiornare il documento unico di identificazione a vita.

Il documento unico di identificazione a vita, sia esso originale, duplicato o sostitutivo, è sempre generato ed eventualmente modificato tramite BDN.

Le banche dati degli organismi di rilascio, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), i sistemi delle altre amministrazioni/enti dotate di autonomo sistema informatico, sono aggiornati tramite cooperazione applicativa con la BDN.

I dati registrati nelle banche dati degli organismi di rilascio e trasmessi in tempo reale tramite cooperazione applicativa alla BDN devono essere preventivamente accettati da quest'ultima e devono aver superato tutti i controlli previsti dalle procedure di validazione della BDN.



11 Rilascio del documento unico di identificazione a vita in caso di registrazioni non conformi perché effettuate in ritardo.

In caso di registrazioni effettuate in ritardo è rilasciato il documento unico di identificazione a vita duplicato contrassegnato dalla dicitura “duplicato del documento unico di identificazione a vita” e, nei casi previsti dall’articolo 8 del decreto, esso contiene la dichiarazione di esclusione dell’equino dalla produzione di alimenti.

L’identificazione e la registrazione degli equini è comunque completata mediante l’applicazione del transponder e l’assegnazione del codice unico.

Se il ritardo della denuncia di nascita riguarda equini di cui all’articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, che l’ente selezionatore non ha accettato nel proprio libro genealogico in applicazione del relativo programma genetico, la procedura identificativa già effettuata resta valida in quanto le informazioni necessarie alla BDN per generare un documento unico di identificazione a vita.

Per tali animali valgono le disposizioni relative agli equini non registrati.

12 Registrazione in BDN di equini identificati con il solo documento unico di identificazione a vita

Gli equini identificati con il solo documento unico di identificazione a vita ai sensi della normativa precedente, se non già presenti in BDN, devono essere registrati entro il periodo di consolidamento di cui al capitolo 5.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c), se ritenuto necessario ai fini della verifica dell’identità, le ASL o gli organismi di rilascio possono richiedere che gli equini muniti di documento unico di identificazione a vita siano identificati con l’impianto di un transponder.

Se il documento unico di identificazione a vita rilasciato ai sensi della normativa precedente non può essere adattato per essere conforme alle prescrizioni attualmente vigenti, esso è rilasciato dai soggetti competenti di cui all’articolo 4, commi 1, 3 e 5, entro il periodo di consolidamento di cui al capitolo 5. In BDN e nel nuovo documento unico di identificazione a vita è riportata l’informazione “non destinato alla produzione di alimenti”.

Per gli equini identificati con il solo documento unico di identificazione a vita cartaceo verrà generato un codice unico.

13 Registrazione in BDN di capi oggetto di scambio tra paesi membri

L’operatore dello stabilimento di prima destinazione nazionale di equini provenienti da altri Stati registra tali animali in BDN in ingresso dall’estero ai sensi dell’articolo 15.

I capi introdotti dai Paesi della Unione Europea conservano gli identificativi originari e sono registrati in BDN inserendo le informazioni richieste e le copie in formato elettronico del certificato sanitario e del documento unico di identificazione a vita originario.

Nel caso si tratti di equino registrato, l’operatore richiede l’inserimento del capo in BDN all’organismo di rilascio italiano autorizzato per la categoria in questione, con le funzionalità disponibili in BDN e con le tempistiche necessarie a garantire tale inserimento nei tempi previsti dall’articolo 15.

Per gli equini registrati di cui all’articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la domanda di inserimento in BDN degli equini introdotti dai Paesi della Unione Europea non sia effettuata dall’operatore tramite funzionalità



della BDN ma venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione e sia per la registrazione nel libro genealogico di competenza. In quest'ultimo caso la domanda di registrazione è corredata dalla documentazione prevista dall'ente selezionatore. L'organismo di rilascio provvede a registrare le informazioni in BDN nei tempi previsti dall'articolo 15.

Per l'impianto di un transponder, le procedure da seguire sono analoghe a quelle previste per la registrazione di equini provenienti da Paesi terzi ai sensi degli articoli 36 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.

L'operatore di un equino registrato destinato ad un paese dell'Unione Europea comunica la movimentazione all'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, entro 2 giorni lavorativi dalla partenza dell'animale dallo stabilimento tramite l'apposita funzionalità disponibile in BDN, inserendo nel sistema tutte le informazioni richieste e allegando le copie in formato elettronico del documento unico di identificazione a vita originario dell'animale e del certificato sanitario. L'organismo di rilascio provvede a convalidare le informazioni in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale dallo stabilimento stesso.

Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la comunicazione delle informazioni richieste in BDN per gli equini destinati ad altri Paesi della Unione Europea non sia effettuata dall'operatore tramite funzionalità della BDN, ma venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione della movimentazione e sia per la registrazione nel libro genealogico del paese di destinazione. In quest'ultimo caso la comunicazione è corredata dalla documentazione prevista dall'ente selezionatore ed è effettuata dall'operatore entro 2 giorni lavorativi dalla partenza dell'animale dallo stabilimento. L'organismo di rilascio provvede a registrare le informazioni in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale dallo stabilimento stesso.

14 Registrazione in BDN di equini provenienti o destinati a Paesi terzi

Nel caso in cui l'equino proveniente da Paesi terzi non sia già identificato o il transponder risulti non leggibile, l'operatore provvede alla sua identificazione con le modalità di cui al capitolo 7.3 e con le tempistiche di cui all'articolo 15, comma 4.

Per la registrazione nel proprio stabilimento di un equino proveniente da Paese terzo, l'operatore inserisce in BDN l'ingresso dell'animale registrando nel sistema, tramite l'apposita funzionalità, le informazioni previste, le copie in formato elettronico del documento unico di identificazione a vita e del certificato sanitario.

Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la domanda di inserimento in BDN degli equini introdotti da Paesi terzi non sia effettuata dall'operatore tramite funzionalità della BDN, ma venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione e sia per la registrazione nel libro genealogico di competenza. In quest'ultimo caso la domanda di registrazione è corredata dalla documentazione prevista dall'ente selezionatore.

L'iscrizione dell'equino in BDN è completata con l'inserimento del codice del transponder, del codice unico e delle altre informazioni pertinenti, dei dati richiesti contenuti nel documento unico di identificazione a vita originario e della sua copia in formato elettronico.

Se il documento unico di identificazione a vita non è conforme alla normativa vigente e non può essere reso conforme, l'organismo di rilascio competente sull'equino o la ASL, tramite la BDN, rilascia un nuovo documento unico di identificazione a vita, come previsto dagli articoli 36 e 37 del



regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, e allega a questo la copia del documento originario opportunamente invalidato.

Nei casi in cui l'operatore richieda la registrazione oltre i termini previsti all'articolo 15, comma 4, viene rilasciato un documento unico di identificazione a vita contrassegnato dalla dicitura "duplicato del documento unico di identificazione a vita" e viene riportata l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti".

Nel caso in cui la permanenza in Italia di un equino proveniente da paese terzo prevista inizialmente per un periodo inferiore a 30 giorni, superi tale durata, l'animale sarà identificato ai sensi di quanto previsto all'articolo 15.

Per gli equini movimentati verso Paesi terzi, l'operatore comunica la movimentazione all'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, in modo da garantirne la registrazione in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale dallo stabilimento tramite l'apposita funzionalità disponibile in BDN, inserendo nel sistema tutte le informazioni richieste e allegando le copie in formato elettronico del documento unico di identificazione a vita originario dell'animale e del certificato sanitario. Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la comunicazione delle informazioni richieste in BDN per gli equini destinati a Paesi terzi non sia effettuata dall'operatore tramite funzionalità della BDN ma venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione della movimentazione e sia per la registrazione nel libro genealogico del paese di destinazione. In quest'ultimo caso la comunicazione è corredata dalla documentazione prevista dall'ente selezionatore ed è effettuata dall'operatore entro 2 giorni lavorativi dalla partenza dell'animale dallo stabilimento. L'organismo di rilascio provvede a registrare le informazioni in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale dallo stabilimento stesso.

15 Azioni in caso di illeggibilità del transponder elettronico

Nel caso in cui il transponder non sia più leggibile, si procede, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, alla identificazione dell'animale con un nuovo transponder recante un nuovo codice identificativo. La mancata leggibilità è verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalità sia stata provata precedentemente, o con un lettore "FULL ISO".

In caso in cui sia accertata l'illeggibilità del transponder applicato all'equino, si procede all'impianto di un nuovo transponder ed agli adempimenti conseguenti con la seguente modalità:

1. la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui è detenuto l'equino, ovvero l'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, in seguito a richiesta dell'operatore o per iniziativa dell'autorità competente, identifica l'equino;
2. il veterinario incaricato dalla ASL, o dall'organismo di rilascio competente sull'equino procede al riconoscimento dell'equino attraverso il documento unico di identificazione a vita e inserisce in BDN le informazioni necessarie;
3. il veterinario incaricato dalla ASL o dall'organismo di rilascio competente sull'equino applica il nuovo transponder ed inserisce nell'apposito modulo in BDN il nuovo codice identificativo del transponder;
4. nei casi in cui l'identità dell'animale non può essere accertata e non vi è alcuna indicazione o prova che in precedenza per questo animale sia stata effettuata l'identificazione da parte della ASL o di un organismo di rilascio, è impiantato il transponder ed è emesso un documento unico



di identificazione a vita con le informazioni “documento unico di identificazione a vita sostitutivo” e “non destinato alla produzione di alimenti”.

16. Movimentazione dei capi

Il modello di documento di accompagnamento da utilizzare per gli equini ai sensi dell'articolo 5, comma 6, è disponibile in apposita sezione di vetinfo.

L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima di qualsiasi movimento in uscita, anche inerente a movimentazioni in ambito nazionale di “equini in deroga” di cui al capitolo 16.1, produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste. Prima del movimento (*inizio viaggio*) devono essere correttamente riportate tutte le informazioni relative agli animali movimentati e al trasporto.

Il documento di accompagnamento è valido solo se reca tutte le informazioni previste, inclusa la data e la durata del viaggio.

La BDN rende disponibile sia per l'operatore e sia per la ASL e gli organismi di rilascio competenti:

- le informazioni inerenti ai documenti di accompagnamento in uscita o in entrata di competenza e alla tipologia di movimentazione;
- la data di rientro prevista nel caso di movimentazioni di tipologia “escursione/competizione all'aperto” o “temporanee verso altri stabilimenti” che deve essere entro i 15 giorni dalla data di uscita.
- la data di rientro prevista e lo stabilimento di destinazione temporanea (meno di 15 giorni dall'uscita dallo stabilimento di residenza) nel caso della tipologia “movimentazione temporanea verso altri stabilimenti”. La data di rientro deve essere entro i 15 giorni dalla data di uscita.

La ASL può accedere da BDN ai documenti di accompagnamento prodotti inerenti al proprio territorio, sia in ingresso che in uscita.

Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti devono essere registrate in BDN entro 7 giorni dall'evento ed è disponibile la funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni in BDN in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento informatizzato.

Le informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni degli equini a partire dal documento di accompagnamento sono disponibili in specifica sezione di vetinfo.

In casi eccezionali di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro 3 giorni dall'evento. La BDN rende disponibili per il Servizio Veterinario i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.

16.1 Movimentazione sul territorio italiano di equini provenienti da Stati membri e Paesi terzi

L'operatore dello stabilimento di prima destinazione nazionale di equini provenienti da altri Stati deve registrare tali animali in BDN in ingresso dall'estero ai sensi dell'articolo 15. Per le successive movimentazioni da tali stabilimenti, l'operatore deve compilare il documento di accompagnamento di cui articolo 5, comma 6, indicando anche il Paese di provenienza di ciascun equino.



Per gli equini esclusi dagli obblighi di registrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) e comma 6, lettera b), indicati come "equini in deroga", al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale durante il periodo di permanenza, l'operatore dello stabilimento italiano di prima destinazione riportato sul certificato sanitario inserisce in BDN tali animali in ingresso nel suo stabilimento come "equini in deroga" con le informazioni richieste dal sistema per tale tipologia di equini. Per ciascuna movimentazione successiva di tali equini sul territorio nazionale, l'operatore compila il documento di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 6, in BDN selezionando l'opzione "equini in deroga" e inserendo i dati richiesti dal sistema tra cui l'origine estera dell'equino, lo stabilimento italiano di provenienza e quello di destinazione. Sono esclusi da tale obbligo gli operatori di equini che soggiornano in Italia per meno di 7 giorni se in tale periodo non sono effettuate movimentazioni nazionali dallo stabilimento di prima destinazione indicato nel certificato sanitario.

17 Passaggio di proprietà di un equino

In caso di passaggio di proprietà di un equino, il proprietario cedente (o i proprietari in caso di comproprietà dell'equino) compila entro 7 giorni dall'evento il modulo di comunicazione di vendita/cessione tramite l'apposita funzionalità in BDN inserendo le informazioni previste dal sistema e allegando la dichiarazione di vendita/cessione sottoscritta corredata di copia del proprio documento di identità.

Nel caso di equini registrati, il proprietario cedente (o i proprietari in caso di comproprietà dell'equino) ne dà comunicazione direttamente all'organismo di rilascio che provvede al relativo aggiornamento in BDN entro 7 giorni dall'evento. Su disposizione dell'organismo di rilascio, il proprietario può compilare il modulo di comunicazione di vendita/cessione in BDN tramite apposita funzionalità, previa validazione delle informazioni da parte dell'organismo di rilascio stesso.

Le informazioni contenute nel modulo, una volta acquisite in BDN, determinano i relativi aggiornamenti delle anagrafiche; l'apposita funzionalità in BDN consente inoltre di riprodurre una etichetta per aggiornare il documento unico di identificazione a vita.

È possibile stampare dalla BDN la scheda di iscrizione dell'equino conforme all'articolo 34, comma 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 comprensivo delle informazioni presenti in BDN relative al proprietario dell'equino e al codice unico dell'equino.

18 Movimentazione verso macello e macellazione dell'equino

18.1 Movimento in uscita verso macello

L'operatore di un equino destinato alla macellazione è responsabile della compilazione del documento di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 6 ed è responsabile delle dichiarazioni inserite in esso necessarie all'ammissione alla macellazione.

18.2 Macellazione dell'equino

Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN entro 7 giorni dalla macellazione, conformemente all'articolo 13, comma 4, i seguenti dati.

- a) Per ciascun equino macellato proveniente da stabilimenti nazionali, inclusi i centri di raccolta:
- la data dell'avvenuta macellazione;
 - il numero identificativo del documento di accompagnamento;



- l'identificativo dello stabilimento e dell'attività di provenienza degli animali;
- il codice unico di ciascun equino.

Il responsabile del macello può recuperare le informazioni di cui al documento di accompagnamento prodotto dall'operatore dello stabilimento di partenza della stessa partita di animali.

b) Per ciascun equino proveniente da altri Paesi e destinati al macello, direttamente o meno, sono richieste, oltre a quelle previste al precedente punto a), le seguenti informazioni:

- Paese di provenienza;
- estremi e data del certificato sanitario.

Ai fini della registrazione in BDN delle macellazioni, i dati anagrafici dei macelli autorizzati per gli equini sono recuperati dal sistema informativo S.Inte.S.I.S.. I dati dei macelli recuperati da S.Inte.S.I.S. non sono modificabili, ma consultabili in sola lettura.

19 Morte dell'equino

In caso di morte di un equino, naturale, accidentale, o per soppressione eutanasica, l'operatore, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria, registra l'evento in BDN con le indicazioni e le tempistiche di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 del decreto.

Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la comunicazione venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione e sia per la registrazione nel libro genealogico di competenza. In quest'ultimo caso l'ente selezionatore registra l'evento in BDN con le indicazioni e le tempistiche di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.

20 Comunicazione furto, smarrimento e ritrovamento di equini e adempimenti successivi

In caso di smarrimento o furto o ritrovamento dell'equino l'operatore agisce conformemente all'articolo 5, commi 7 e 9 del decreto.

L'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, ovvero la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui è detenuto l'equino, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di ritrovamento, incarica un veterinario per la verifica dell'identità dell'equino. La verifica dell'identità e l'eventuale inserimento in BDN del ritrovamento vengono effettuati entro 7 giorni dalla comunicazione dell'operatore. L'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, ovvero la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui è detenuto l'equino:

- qualora l'identità dell'equino, con la verifica del codice identificativo del transponder applicato all'equino stesso, sia accertata e corrisponda a quanto presente nella BDN, provvede a ripristinare il documento unico di identificazione a vita precedentemente invalidato o, nel caso il documento non sia più disponibile, a rilasciare il “duplicato del documento unico di identificazione a vita” aggiungendo in entrambi i casi, l'informazione “non destinato alla produzione di alimenti”.
- qualora la lettura non confermi la presenza o la leggibilità del transponder, ovvero se l'equino è stato identificato con il solo documento unico di identificazione a vita o con il certificato di identificazione semplificato, provvede a identificare l'equino con l'applicazione di un nuovo mezzo di identificazione e con l'emissione di un documento unico di identificazione a vita tramite BDN che riporterà le indicazioni di “documento unico di identificazione a vita sostitutivo” e “non destinato alla produzione di alimenti”.



21 Comunicazione furto/smarrimento e ritrovamento del documento di identificazione

21.1 Furto o smarrimento

In caso di smarrimento o furto del documento di identificazione l'operatore o la persona da lui delegata comunica l'evento entro 48 ore tramite BDN all'organismo di rilascio competente per l'equino ovvero alla ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui è detenuto l'equino, oppure consegnando apposita comunicazione direttamente all'organismo di rilascio nel caso di equino registrato, allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia.

L'organismo di rilascio competente per l'equino ovvero la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui è detenuto l'equino provvede ad accertare l'identità dell'equino tramite lettura del transponder o della fascia al pastorale.

Nel caso l'identità dell'equino venga confermata, viene rilasciato un documento unico di identificazione a vita contrassegnato dalla dicitura "duplicato del documento unico di identificazione a vita" e riporterà l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti".

In deroga a quanto sopra l'autorità competente può decidere di sospendere lo status di un equino come animale destinato alla produzione di alimenti per un periodo di sei mesi, conformemente all'articolo 8, commi 5 e 6, qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente, entro 30 giorni dalla data dichiarata di smarrimento del documento unico di identificazione a vita, che lo status dell'equino come animale destinato alla produzione di alimenti non è stato compromesso da un trattamento medicinale.

Qualora la verifica non confermi la presenza o la leggibilità del transponder o della fascia al pastorale, l'organismo di rilascio competente per l'equino o la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui è detenuto l'equino provvede ad identificare l'animale con l'applicazione di un transponder e con l'emissione di un documento unico di identificazione a vita in BDN contrassegnato come "documento unico di identificazione a vita sostitutivo" riportante l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti". Nel caso in cui l'equino possa essere identificato inequivocabilmente tramite analisi del DNA, si applica quanto previsto all'articolo 8 del decreto.

21.2 Ritrovamento del documento unico di identificazione a vita

Nel caso di ritrovamento del documento di identificazione di un equino, l'operatore è entro 7 giorni dall'evento deve darne comunicazione tramite BDN alla ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui è detenuto l'equino, o direttamente all'organismo di rilascio in caso di equino registrato, presentando il documento di identificazione ritrovato e copia della denuncia di ritrovamento resa all'autorità di polizia.

22. Registrazione dell'impiego di medicinali e delle conseguenze sullo status di equino destinato o non destinato alla produzione di alimenti

Ai fini delle comunicazioni dei trattamenti di cui all'articolo 12, sono rese disponibili in BDN le funzionalità che permettono Il veterinario responsabile del trattamento registra tramite BDN nella sezione II del documento unico di identificazione a vita la somministrazione di medicinali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12, con la conseguente variazione dello status dell'equino come non destinato alla produzione di alimenti, irreversibilmente o per un periodo di 6 mesi, a seconda dei casi. Se non è abilitato ad eseguire tali registrazioni in BDN e nel documento unico di identificazione, il veterinario responsabile del trattamento comunica le informazioni pertinenti all'organismo di rilascio



o alla ASL che ha emesso il documento di identificazione affinché questi possano aggiornare la BDN nei tempi previsti.

23 Modulistica

In considerazione dello sviluppo delle funzionalità informatiche per la gestione dei flussi informativi nonché dei rapporti tra utenti, organismi di rilascio e autorità competenti, la modulistica da utilizzare per la gestione del sistema I&R degli equini, ivi compreso lo schema di documento unico di identificazione a vita, è pubblicata, con ultimo aggiornamento disponibile, in apposita sezione di Vetinfo.

21A07453

DECRETO 17 novembre 2021.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini», in Genova, per la disciplina «materno-infantile».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto, altresì, l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 febbraio 2018, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «materno-infantile», dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini» con sede a Genova in via Gerolamo Gaslini n. 5;

Vista la nota prot. n. 39777 del 17 dicembre 2019 con la quale l'IRCCS «Istituto Giannina Gaslini», codice fiscale e partita IVA 00577500101, ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «materno-infantile» per la predetta sede;

Vista la relazione degli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 7 aprile 2020 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, a seguito delle riunioni da remoto, stante l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus COVID-19, tenutesi l'11 giugno 2020, il 7 e 16 ottobre 2020, il 6 novembre 2020, quest'ultima in collegamento in videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dell'Istituto in questione, nonché della riunione conclusiva tenutasi in data 21 luglio 2021;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 345072 del 28 ottobre 2021 con la quale il Presidente della Regione Liguria ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2021, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini», con sede in Genova, via Gerolamo Gaslini n. 5, per la disciplina «materno-infantile».

